



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 622

DEL 7 giugno 2017

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Telenord s.r.l. – Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di realizzazione di attività di supporto alla comunicazione delle opportunità formative e non (realizzazione di n. 8 puntate di un format televisivo e di n. 8 workshop informativi) a valere sul POR FSE 2014/2020 - Importo a base di gara euro: 163.935,00 – CIG: 6779867B3B - S.A.: ARSEL Liguria – Agenzia Regionale per i servizi educativi e per il lavoro

PREC 5/17/S

Offerta economicamente più vantaggiosa – criteri di valutazione - definizione

I criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Valutazione dell’offerta – motivazione – punteggio numerico – sufficienza – presupposti

Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, che prevedono un minimo ed un massimo; solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell’operato dell’Amministrazione da parte del privato, nonché l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.

Articolo 95, d.lgs. n. 50/2016

Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere prot. n. 117094 del 30 novembre 2016, presentata dalla società Telenord S.r.l. relativamente alla procedura di gara in epigrafe;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTE, in particolare, le doglianze sollevate dall'istante rispetto alla intervenuta aggiudicazione in favore del RTI P.T.V. s.p.a. in quanto, da un lato, fondata sull'elemento di valutazione previsto dalla disciplina di gara, relativo al dato Auditel di ascolto medio mensile riferito al periodo giugno 2015/giugno 2016, che secondo l'istante è caratterizzato da illogicità e inattendibilità, dall'altro, derivante da un'attribuzione dei punteggi relativi al sub criterio n. 3 da parte della commissione di gara, che sarebbe avvenuta in maniera erronea e illogica;

VISTA, nello specifico, la documentazione di gara, nella parte oggetto di contestazione, laddove prevede i criteri di valutazione delle offerte «7. Criteri e modalità di aggiudicazione – offerta progetto: qualità progettuale, gestionale, tecnica – strumentale max 75/100. Il suddetto punteggio è ripartito nei seguenti sub punteggi riferiti a ciascun sub elemento dell'offerta progetto: 1. Creatività, originalità ed efficacia del format televisivo valutata in relazione agli obiettivi e finalità di cui all'art. 1 del capitolato speciale e anche in relazione all'utilizzo su più Media (punti 20/100); 2. Creatività, originalità ed efficacia dei workshops avuto riguardo in generale alle risorse umane impiegate e coinvolte per la realizzazione e, con particolare riguardo, alle esperienze acquisite e alla professionalità dei conduttori e alla rappresentatività dei testimonial proposti (punti 20/100); 3. Qualità del progetto dal punto di vista tecnico /editoriale sulla base delle esperienze acquisite sui temi e gli obiettivi di comunicazione richiesta, delle risorse umane impiegate nonché delle attrezzature utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi richiesti (punti 15/100); 4. Dato certificato Auditel di ascolto medio (AM) mensile riferito al periodo giugno 2015/giugno 2016 (la certificazione dovrà contenere un unico numero che sarà utilizzato per l'attribuzione del punteggio) (punti 20/100)»;

VISTO il verbale di gara n. 2 del 20 ottobre 2016, in cui la commissione ha proceduto all'esame e alla valutazione delle offerte progetto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 9 febbraio 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;

VISTA la memoria difensiva dell'amministrazione nella quale si specifica che «Arsel ha comunicato a Telenord s.r.l. che i criteri di valutazione sono stati presi in considerazione nell'ambito dell'ampia discrezionalità concessa e, in ogni caso, determinati sulla base di normali criteri adottati normalmente in casi analoghi; Arsel ha inoltre comunicato che, pur avendo assegnato a tale criterio 20 punti, sono stati peraltro attribuiti altri 55 punti ripartiti tra ulteriori tre importanti criteri di valutazione dell'offerta progetto, segnalando, infine, che risultava particolarmente rilevante, ai fini che Arsel si prefiggeva, l'ascolto ottenuto dall'emittente televisiva nell'anno precedente». Inoltre, l'amministrazione ha precisato che «nella scelta degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per individuare l'operatore economico cui affidare il servizio in argomento, Arsel Liguria, relativamente al sub elemento n. 4 (dato certificato da Auditel di ascolto



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

medio (AM) mensile riferito al periodo giugno 2015/giugno 2016), ha chiesto ai soggetti concorrenti di indicare il numero certificato da Auditel di ascolto medio mensile (AM) riferito al predetto periodo e, sulla base del numero riportato nell'offerta progetto da ciascun concorrente, la Commissione ha proceduto ad applicare la formula che era stata indicata nella lettera d'invito». Ed ancora, con riferimento all'illogicità dei punteggi attribuiti dalla commissione per il criterio di valutazione sub 3, la stazione appaltante ha precisato che la commissione ha proceduto all'esame delle offerte progetto dei soggetti concorrenti e ad attribuire, nell'ambito della sua discrezionalità, all'aggiudicatario un punteggio di poco più elevato rispetto a quello della società istante;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che, con riferimento alla prima questione, quella relativa all'illogicità e inattendibilità del criterio previsto dalla *lex specialis* in relazione al dato Auditel, l'articolo 95 prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento;

CONSIDERATO che, al riguardo, questa Autorità nella delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, *Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"*, ha chiarito che «sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quei criteri che riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale); attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice»;

CONSIDERATO, altresì, che nelle medesime Linee guida l'Autorità ha specificato che «le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo»;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la previsione contestata della *lex specialis*, concernente il dato certificato Auditel di ascolto medio (AM) mensile – che peraltro è uno dei quattro criteri previsti e al quale è stato attribuito un punteggio di 20 punti su 100 - appare pertinente alla



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, in considerazione delle prestazioni contrattuali e, come rappresentato dalla stazione appaltante, attendibile e rilevante ai fini della soddisfazione delle esigenze della stazione appaltante;

RITENUTO, pertanto, che il criterio in questione appare oggettivo e connesso all'oggetto del contratto ed idoneo a differenziare le offerte in ragione delle esigenze dell'amministrazione;

CONSIDERATO che, con riferimento alla seconda questione, quella relativa all'attribuzione al soggetto aggiudicatario da parte della commissione di gara dei punteggi relativi all'elemento «3. *Qualità del progetto dal punto di vista tecnico /editoriale sulla base delle esperienze acquisite sui temi e gli obiettivi di comunicazione richiesta, delle risorse umane impiegate nonché delle attrezzature utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi richiesti*», occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza e di questa Autorità secondo cui «*le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte*» (ANAC, delibera n. 210 del 1 marzo 2017, parere n. 198 del 25 novembre 2015; Consiglio di Stato Sez. V 23 febbraio 2015, n. 882);

CONSIDERATO che, dalla documentazione in atti, risulta che la commissione, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti nella *lex specialis*, ha attribuito i punteggi ai concorrenti e che tale circostanza non appare viziata da illogicità, irrazionalità e irragionevolezza, avendo la commissione applicato la formula prevista dalla *lex specialis* e i relativi coefficienti;

CONSIDERATO, inoltre, che, secondo il consolidato l'orientamento, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione, quando il complesso delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, così da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di quei puntuali criteri predeterminati; ciò permette di controllarne la logicità e la congruità (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato Sez. V, 31 marzo 2016, n. 1270; sentenza n. 3911 del 20 settembre 2016);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO, pertanto, che, sotto tale profilo, l'iter logico giuridico seguito dalla commissione, nell'esercizio della propria discrezionalità, non appare viziato da illogicità;

RITENUTE, conseguentemente, infondate le contestazioni sollevate dall'odierno istante;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le previsioni della *lex specialis* contestate dall'istante non costituiscono violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 giugno 2017

Il segretario Maria Esposito